

PROTOCOLLO ESECUTIVO DELL'ACCORDO

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO

IN MATERIA DI LAVORO

Articolo 1

Il presente Protocollo fissa le modalità di esecuzione dell'Accordo bilaterale in materia di lavoro tra il Regno del Marocco e la Repubblica italiana firmato a Rabat il 21 novembre 2005. Esso regola in particolare l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, dei cittadini marocchini, in conformità con le leggi italiane in vigore relative all'ingresso nel territorio della Repubblica italiana per motivi di lavoro di cittadini non appartenenti all'Unione Europea.

Articolo 2

Il presente Protocollo si applica ai cittadini marocchini candidati a svolgere un lavoro subordinato, stagionale o non stagionale, sul territorio italiano.

Articolo 3

Allo scopo di facilitare la regolazione e l'organizzazione dei flussi di lavoratori marocchini verso l'Italia, la parte italiana fornirà alla parte marocchina informazioni dettagliate sulle offerte di lavoro provenienti da datori di lavoro italiani attraverso l'accesso al sistema nazionale italiano di scambio tra offerta e domanda di lavoro.

Essa fornirà inoltre informazioni concernenti la legislazione italiana in materia di condizioni di lavoro, alloggio e sicurezza sociale in Italia.

Informazioni dettagliate saranno contenute nel contratto di lavoro sottoposto dal datore di lavoro al lavoratore.

Le autorità marocchine comunicheranno alle autorità italiane in quale misura questi bisogni possono essere soddisfatti.

Articolo 4

Il Ministero dell'Impiego e della Formazione professionale, per il tramite dell'Agenzia Nazionale di promozione dell'Impiego e delle Competenze (ANAPEC), procederà sulla base delle tendenze del mercato del lavoro e delle offerte di lavoro del sistema nazionale di cui all'art. 3 alla predisposizione di una lista di candidati marocchini corrispondenti.

La lista di candidati elaborata a questo scopo terrà conto dei criteri fissati dal Ministero della Solidarietà Sociale italiano e comprenderà, tra l'altro, informazioni relative al titolo di studio dei lavoratori, alla loro qualifica professionale e al loro livello di conoscenza della lingua italiana.

Tale lista è trasmessa per via telematica, per il tramite delle rappresentanze diplomatico-consolari, dagli organismi marocchini competenti al Ministero della Solidarietà Sociale italiano ai fini della sua diffusione ai datori di lavoro italiani attraverso il proprio sito web e il suo inserimento nel sistema nazionale italiano di scambio tra domanda e offerta di lavoro.

I datori di lavoro italiani interessati ai candidati indicati nella lista possono contattare l'ANAPEC che si impegna a facilitare il loro incontro con i candidati selezionati.

Se i profili richiesti non sono disponibili sulla lista, i datori di lavoro possono contattare direttamente l'ANAPEC che procederà ad una preselezione di candidati i cui dati saranno trasmessi alla parte italiana ai fini dell'inserimento nella lista.

Articolo 5

La selezione definitiva dei candidati sarà a carico dei datori di lavoro o dei loro rappresentanti, se necessario con la collaborazione dell'ANAPEC.

Articolo 6

L'assunzione dei lavoratori marocchini si effettuerà con contratto di lavoro individuale redatto secondo le condizioni previste dalla normativa italiana in vigore.

I candidati selezionati devono godere di condizioni di salute che li rendano idonei allo svolgimento delle funzioni per le quali sono chiamati a lavorare in Italia e potranno essere sottoposti ad un esame medico a carico del datore di lavoro.

Articolo 7

Le Parti contraenti incoraggeranno l'attivazione di corsi di formazione professionale e di insegnamento della lingua italiana per i cittadini marocchini candidati a lavorare in Italia, organizzati sul territorio marocchino secondo condizioni definite di comune accordo.

I corsi di formazione professionale e di insegnamento della lingua italiana previsti dall'art. 23 della Legge italiana sull'immigrazione saranno organizzati secondo le disposizioni seguenti:

- I programmi di formazione approvati dal Ministero della Solidarietà Sociale italiano sono comunicati al Ministero dell'Impiego e della Formazione Professionale marocchino per l'assenso;

✓ /



- I programmi di formazione saranno organizzati e realizzati secondo la normativa marocchina in vigore ;
- I candidati marocchini che avranno partecipato ai corsi di formazione, anche indipendentemente da offerte di lavoro, saranno inseriti in una lista prioritaria ai fini dell'acquisizione di un diritto di priorità per l'ingresso in Italia per motivi di lavoro. Le modalità di partenariato tra l'ANAPEC e il soggetto promotore della formazione saranno stabilite di comune accordo;
- Tutte le spese di formazione, di qualunque natura, saranno a carico esclusivo dei datori di lavoro o dei soggetti promotori della formazione.

Articolo 8

I candidati ad un'offerta di lavoro saranno informati che alla scadenza del loro permesso di soggiorno per lavoro, stagionale o non stagionale, devono lasciare il territorio italiano, in conformità alla normativa nazionale italiana in vigore, e far apporre sul proprio passaporto il timbro di uscita, previa consegna del permesso di soggiorno agli organi di polizia di frontiera italiana.

Articolo 9

Le consultazioni previste dall'art. 11 dell'Accordo bilaterale in materia di lavoro si svolgeranno nell'ambito di un gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle autorità competenti delle due parti.

Articolo 10

Il presente Protocollo è accluso all'Accordo bilaterale in materia di lavoro ed entrerà in vigore in conformità alle procedure interne previste da ciascuna parte contraente. La sua durata e le modalità di rinnovo sono le stesse dell'Accordo.

Articolo 11

Per gli aspetti che non sono stati regolati dall'Accordo o dal presente Protocollo le Parti faranno riferimento alla legislazione italiana in materia di ingresso, assunzione e soggiorno dei lavoratori dei paesi che non appartengono all'Unione Europea e alle modalità di applicazione adottate dalle autorità italiane competenti.


NB : A seguito della riorganizzazione ministeriale italiana disposta con decreto-legge n 181 del 18 maggio 2006, convertito in Legge n 233 del 17 luglio 2006, la denominazione « Ministero della Solidarietà Sociale » sostituisce, a tutti gli effetti, la denominazione "Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali" relativamente alle competenze in materia di immigrazione.

Fatto a Roma il 9 luglio 2007

In due copie originali, in lingua italiana, araba e francese, tutti e tre i testi facendo ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, prevarrà il testo francese.

*Per il Governo
della Repubblica italiana*

Paolo Ferrero
Ministro della Solidarietà Sociale



*Per il Governo
del Regno del Marocco*

Mustapha Mansouri
**Ministro dell'Impiego e della
Formazione Professionale**

